

Credito R&S 2015-2019:

Scenari operativi e strategie per una scelta consapevole nella riapertura dei termini di riversamento

Pierpaolo Cavani, Emilio Moratti

9 maggio 2025

tinexta
innovation hub



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Diamo forma al futuro

12

ATTIVA IN 12 PAESI

3000

COLLABORATORI

455

MLN DI FATTURATO

Un grande gruppo con una visione orientata alla crescita e al futuro dei nostri partner, dei nostri clienti, del paese.

Tinexta unisce competenze tecnologiche e innovative per la trasformazione digitale, digital trust, cybersecurity e system integration. Tecnologie per la sicurezza nazionale, sviluppo d'impresa, innovazione e digitalizzazione.

Quotata all'Euronext STAR Milan, è inserita nell'indice europeo Tech Leader come azienda tech ad alto tasso di crescita.

tinexta

tinexta
innovation hub

tinexta
infocert

tinexta
cyber

tinexta
visura

tinexta
defence

tinexta innovation hub


Tinexta Innovation Hub - ex Warrant Hub - supporta le imprese nella crescita, migliorando competitività, efficienza e impatto ambientale. Individua e reperisce risorse finanziarie, incluse agevolazioni pubbliche, per finanziare i loro progetti. Disegna strategie innovative e strumenti all'avanguardia per accelerare l'innovazione, digitalizzare i processi e aprire nuovi mercati.

think next
empower now
tinexta
innovation hub

Con una struttura di oltre 1.000 professionisti e un fatturato di 150 mil. di euro di cui il 30% all'estero, Tinexta Innovation Hub opera da quasi 30 anni sull'intero territorio nazionale.

Ha maturato esperienze in diversi settori del tessuto industriale, costruendo un portfolio di oltre 10.000 clienti.

La rete di partnership in ambito accademico, tecnologico, finanziario e istituzionale consente a Tinexta Innovation Hub di proporsi come un interlocutore capace di supportare le aziende nelle sfide sempre più complesse che devono affrontare.



PAESI

ITALIA

Tinexta Innovation Hub

SPAGNA

Evalue Innovación
Co.Mark Spagna

FRANCIA

ABF
Euroquality

BELGIO

BeWarrant

BULGARIA

Europroject

COLLABORAZIONI

APRE

in qualità di socio

AIRI

in qualità di socio ordinario

ANDAF

in qualità di socio

CONFINDUSTRIA

Partner di 15 Confindustrie territoriali

BORSA ITALIANA

in qualità di partner

ABI – BANCHE FONDI UE

in qualità di partner

BI-REX Competence Center

in qualità di partner

MADE Competence Center 14.0

in qualità di partner

CLUSTER FABBRICA INTELLIGENTE

in qualità di socio sostenitore

IFAB

In qualità di socio

I-NEST EUROPEAN DIGITAL INNOVATION HUB

in qualità di partner

ITALIAN TECH ALLIANCE

in qualità di socio sostenitore

Agenda

Introduzione e quadro normativo Focus Riapertura Termini	01
Quando Conviene il Riversamento? Analisi Costi / Benefici	02
L'impatto della certificazione Scenari operativi	03
Casi pratici Simulazione di scenari aziendali	04
Conclusioni Raccomandazioni operative	05

Introduzione e quadro normativo

tinexta
innovation hub

Il Credito d'Imposta R&S: un breve excursus

Il credito d'imposta R&S 2015-2019 è una tra le tematiche fiscali più travagliate degli ultimi anni, a causa della **tardività con cui sono stati forniti i necessari chiarimenti interpretativi** da parte dell'Amministrazione Finanziaria e in ragione di talune **incertezze nella prassi** ministeriale.

L'art.1, comma 35, della legge n. 190/2014 ha sostituito l'art. 3 del DL n. 145/2013 con il quale è stato introdotto il credito di imposta R&S

Il Decreto del MISE individua le disposizioni applicative necessarie per poter dare attuazione al credito d'imposta R&S

La Circolare 5/E definisce la prassi di riferimento di Agenzia delle Entrate e del MISE con riguardo al credito d'imposta R&S

La Circolare n. 59990 del MISE fornisce chiarimenti sul settore del software richiamando per la prima volta il Manuale di Frascati per definire il requisito della novità

L'art. 5, commi da 7 a 12 del D.L. 146/2021 introduce la possibilità di riversare i crediti d'imposta R&S 2015-2019 indebitamente utilizzati fino al 22.10.2021

1.1.2015

27.5.2015

16.3.2016

9.2.2018


21.10.2021

Il trend delle verifiche fiscali sul credito d'imposta R&S

	2015-2019		2020-2024	
	Rendicontate	Controllate	Rendicontate	Controllate
Belluno	149	71	106	6
Paadova	712	112	517	4
Rovigo	75	37	37	
Treviso	1.178	139	850	7
Venezia	342	111	241	
Verona	321	37	242	7
Vicenza	558	95	425	
VENETO	3.335	602	2.418	24

Il trend delle verifiche fiscali sul credito d'imposta R&S

Annualità controllate per anno di inizio controllo



Il trend delle verifiche fiscali sul credito d'imposta R&S

	2015-2019		
	Controllate	Aperte	Chiuse
Belluno	71	61	10
Paadova	112	96	16
Rovigo	37	31	6
Treviso	139	115	24
Venezia	111	110	1
Verona	37	36	1
Vicenza	95	82	13
VENETO	602	531	71

2020-2024		
Controllate	Aperte	Chiuse
6	6	
4	4	
0		
7	5	2
0		
7	7	
0		
24	22	2

Le contestazioni

I rilievi più frequentemente segnalati si concentrano sui seguenti aspetti:

1

Mancanza del requisito di Novità:

di gran lunga la contestazione più frequente, spesso riguarda l'esistenza di prodotti o processi simili sul mercato oppure l'esistenza di tecnologie già in uso nel settore di riferimento. Si contesta il mero aumento delle capacità aziendali, senza incremento delle conoscenze generali.

2

Congruità dei costi:

altra classica contestazione, spesso legata a carenze documentali, che impediscono di stabilire puntualmente chi ha fatto cosa e in quale momento.

3

Mancanza del requisito di incertezza:

spesso si rileva che le attività di R&S svolte per risolvere un problema tecnico risultano prive di incertezza con riguardo all'esito della ricerca, quindi tali attività vengono riqualificate come attività di natura ordinaria

4

Errata determinazione della media triennale 2012-2014:

frequentemente vengono contestati errori nel calcolo della media dei costi di R&S dovuti a personale interno o a fornitori esterni non rendicontati nel triennio

Cos'è il riversamento spontaneo

La procedura di riversamento spontaneo del credito R&S indebitamente compensato, introdotta dall'art. 5, commi 7-12, del D.L. n. 146/21 (convertito in L. n. 215/21) per deflazionare il ricorso al contenzioso, offre alle aziende che si sono avvalse in modo non corretto di un **credito d'imposta per attività di R&S maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in**

corso al 31.12.2019 e utilizzato in compensazione entro il 22.10.2021, la possibilità di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale attraverso il **riversamento (anche rateale) dell'importo del credito utilizzato in compensazione senza applicazione di sanzioni né interessi.**

Chi è ammesso al riversamento spontaneo

Per poter accedere alla procedura l'impresa deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

aver commesso errori nella qualificazione delle **attività di R&S ammissibili** nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta

aver commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle **spese ammissibili** in violazione dei principi di pertinenza e congruità

aver commesso errori nella determinazione della **media storica di riferimento**;

aver erroneamente applicato le **disposizioni sulle imprese residenti** che eseguono attività di R&S per committenti non residenti di cui all'art. 3 c. 1-bis D.L. n. 145/2013

1

2

3

4

Chi è escluso dal riversamento spontaneo

L'accesso alla procedura è precluso in presenza di:

La procedura è inoltre preclusa dalla **definitività della contestazione al 22 ottobre 2021** (decorrenza termini di impugnazione, sentenza passata in giudicato, pagamento o ogni altra forma di definizione)

Condotta
fraudolente

Fattispecie oggettivamente
o soggettivamente
simulate

**False rappresentazioni
della realtà** basate
sull'utilizzo di documenti
falsi o di fatture che
documentano operazioni
inesistenti

**Mancanza di
documentazione idonea** a
dimostrare il sostenimento
delle spese ammissibili al
credito d'imposta

1

2

3

4

Come funziona il riversamento spontaneo



La Constatazione dell'Utilizzo del Credito (PVC) entro il 22.10.2021 preclude la rateazione e il riversamento "parziale".

La rateazione è ammessa in presenza di **atto di recupero o atto impositivo, notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021, ovvero da PVC consegnato successivamente alla medesima data.**

In tale circostanza è ammessa anche la possibilità della sanatoria parziale dei rilievi indicati nei medesimi verbali, sulla base di autonome valutazioni del contribuente che saranno successivamente oggetto di controllo da parte degli Uffici competenti.

L'accesso alla procedura di riversamento spontaneo



I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta devono inviare apposita richiesta all'**Agenzia delle entrate**.



Per il versamento il contribuente **non potrà avvalersi della compensazione tramite modello di pagamento F24** di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/1997.



La procedura si perfeziona con **l'integrale versamento** di quanto dovuto, con la regolarizzazione sarà esclusa la punibilità per il reato di indebita compensazione.

Le novità introdotte dall'art.19 del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25

- 1** **riapertura dei termini** per la procedura di riversamento spontaneo con scadenza al 3.06.2025
- 2** **prima rata** o rata unica il 3/6/25
- 3** **altre rate:** 16/12/25 e 16/12/26 + interessi al tasso legale dal 4.06.2025
- 4** se **atto divenuto esecutivo** (ossia 60 gg dopo comunicazione atto di recupero) una sola rata entro 3/6/25
- 5** se si è in contenzioso l'adesione è **subordinata alla rinuncia del contenzioso**, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti
- 6** se atto esecutivo, ma non ancora presentato ricorso, l'adesione equivale alla **rinuncia al ricorso**
- 7** proroga di un altro anno (due anni in totale) sui **controlli dei crediti compensati 2016 e 2017**

Quando conviene il Riversamento?

Chi può valutare il riversamento spontaneo oggi

Imprese che:



non avevano aderito entro la precedente scadenza del 31.10.2024.



non sono riuscite a certificare in tutto o in parte i propri progetti di R&S in conformità con le Linee guida ministeriali emanate con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 4 luglio 2024.



hanno **riconsiderato la propria posizione** alla luce di accertamenti o autovalutazioni successive

Analisi costi / benefici

Un'analisi costi/benefici per valutare la convenienza di un eventuale riversamento inizia sempre da:

1

Un riesame tecnico dei progetti di R&S:

Si tratta di valutare se attività agevolate negli anni passati risultano qualificabili come attività di ricerca e sviluppo sulla scorta di quanto previsto dalle Linee guida ministeriali.

2

Una verifica della congruità dei costi rendicontati:

Si tratta di valutare se le spese rendicontate nell'ambito dei progetti di R&S agevolati nel passato risultano coerenti con la natura e con le caratteristiche tecniche del lavoro svolto.

3

Un controllo della documentazione esistente:

Si tratta di verificare l'esistenza della documentazione obbligatoria prevista dalla disciplina agevolativa e di tutta l'ulteriore documentazione necessaria per comprovare lo svolgimento delle attività di R&S ed il sostenimento dei relativi costi.

Confronto costi/benefici del riversamento spontaneo

COSTI

- **Esborso Finanziario:** necessità di restituire l'importo del credito individuato sulla base del riesame (impatto sulla liquidità)
- **Complessità dell'Analisi:** definire l'esatto ammontare da riversare può essere difficile, richiedere tempo e il sostenimento di spese professionali. Riversare troppo è uno spreco, riversare troppo poco lascia rischi residui.

BENEFICI

- Eliminazione del rischio per eventuali **sanzioni amministrative e interessi**
- Eliminazione del rischio di eventuali **sanzioni penali** per il reato di indebita compensazione
- Eliminazione del rischio di eventuali **perdite di requisiti per le imprese che partecipano ad appalti pubblici e concessioni**
- Eliminazione del rischio di ricevere eventuali **provvedimenti di inibizione all'uso in compensazione di altri crediti d'imposta** (IVA, IRAP, ecc.)

Valutazione del rischio per quantificare i benefici del riversamento

Dopo aver quantificato i costi del riversamento (C), per quantificare anche i suoi benefici (B) occorre **stimare il valore della rimozione dei rischi individuati** (sanzioni, ecc.).

Per quantificare il valore dei rischi (R) occorre dunque stimare il valore dei danni potenziali (D) derivanti dal recupero del credito d'imposta R&S¹ e moltiplicarli per la probabilità (P) di un eventuale accertamento, secondo la formula:

$$R = D * P \text{ dove } R=B \text{ e } P \approx 18\%^2$$

se $B > C$, allora il riversamento risulta conveniente.

¹ In considerazione dell'orientamento giurisprudenziale favorevole l'impresa potrebbe anche decidere di far valere le proprie ragioni in giudizio.

² 602 pratiche di credito R&S 2015-2019 controllate su 3.335 gestite da TIH in Veneto


L'impatto della certificazione

Cos'è la certificazione dei progetti di ricerca e sviluppo

È una procedura introdotta dall'art. 23, comma 5 del D.L. n. 73/2022, convertito, con modifiche, dalla L. n. 122/2022, per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design ed ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 198-208 della L. 160/2019 (per i periodi d'imposta dal 2020 in poi) o nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013, convertito in L. n. 9/2014, per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019.

La certificazione ha effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, salvo casi di falsità o irregolarità evidenti.


Iter della certificazione



I numeri della certificazione al 19 dicembre 2024

DATI CERTIFICAZIONI

Stato di avanzamento




Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

Direzione generale per la politica industriale, la riconversione
e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy

I numeri della certificazione al 19 dicembre 2024

DATI CERTIFICAZIONI

Settori



~ 65% RS 2015/2019
~ 25% RS post 2020
~ 10% Innovazione tecnologica




Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

Direzione generale per la politica industriale, la riconversione
e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy

I numeri della certificazione al 19 dicembre 2024

DATI CERTIFICAZIONI

Imprese e certificatori




Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

Direzione generale per la politica industriale, la riconversione
e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy


I numeri della certificazione al 19 dicembre 2024

DATI CERTIFICAZIONI

Codici ATECO



I numeri della certificazione al 19 dicembre 2024



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

Direzione generale per la politica industriale, la riconversione
e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy

I numeri della certificazione al 19 dicembre 2024

DATI CERTIFICAZIONI

Distribuzione importi (in M€)
per regioni*

Totale importi: **385 M€**

* In base alla sede legale dell'impresa richiedente



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

Direzione generale per la politica industriale, la riconversione
e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy

Impedimento alla certificazione

Le certificazioni possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta **NON** siano già state constatate con processo verbale di constatazione.

Quindi:



AdE non ha richiesto nulla sui progetti
certificazione attivabile



Controllo di AdE in corso
certificazione attivabile
(con particolarità)



PVC
certificazione non attivabile

Criteri della certificazione 2015-2019

Le linee guida del MIMIT del 14 luglio 2024 hanno stabilito che anche per il periodo 2015-2019 i progetti certificabili devono rispettare i criteri del Manuale di Frascati dell'OCS edizione 2015 elevando, di conseguenza, le caratteristiche che devono avere i progetti rispetto a quanto previsto dall'art 3. del D.L. 145/2013.

Attenzione: la certificazione è facoltativa, non obbligatoria; le sue regole sono differenti da quelle normative.

Quindi: se un progetto non è certificabile secondo i criteri previsti, NON significa, automaticamente, che non sia difendibile e che si debba optare per il riversamento

È possibile salvare parti di progetti certificabili?

Certamente sì.

La certificazione parziale è un'attività ammissibile e dipende, ovviamente, dalla qualità dei progetti rispetto alle linee guida.

Esistono settori che sono da considerare maggiormente critici per l'ottenimento della certificazione, per il periodo 2015-2019, in considerazione, oltre che degli esempi del Manuale di Frascati, anche di circolari e risoluzioni pubblicate da Agenzia e/o dal MIMIT successivamente all'entrata in vigore della legge

Settori critici

- **Settore informatico** (circolare MISE del febbraio 2018)
- **Settore design e ideazione estetica** (risoluzione AdE 41 del luglio 2022)
- **Settore agrolimentare** (risposta a interpello AdE188 del marzo 2021)

È possibile salvare parti di progetti certificabili?

Non solo ci si può trovare in presenza di progetti certificabili e di progetti non certificabili, ma anche di parte di un progetto certificabile e di una non certificabile

Esempio: un progetto pluriennale che studia e sperimenta gli algoritmi per la lettura delle targhe

Lo studio sperimentale degli algoritmi è sicuramente certificabile, la sua applicazione al sistema di lettura delle targhe lo sarà esclusivamente per il primo prototipo, mentre per i successivi la conoscenza di come applicarlo sarà

già nota, accessibile e disponibile e quindi, secondo i criteri della certificazione, sarà un'attività di innovazione tecnologica e non di ricerca e sviluppo (innovazione tecnologica non certificabile per il periodo 2015-2019).

Quali strategie adottare in caso di certificazione parziale?



Sia nel caso di progetti che di parte di progetti certificabili va sempre ricordato che l'impossibilità di certificazione NON equivale automaticamente alla mancanza dei presupposti costitutivi del credito (per il periodo 2015-2019).



Un progetto (o una sua parte) non certificabile è, comunque (in linea di massima) difendibile davanti alle CGT.



La maggioranza delle sentenze disconosce la prassi di AdE basata sul Manuale di Frascati.

Quali strategie adottare in caso di certificazione parziale?

Infatti, sia la normativa primaria (art.3 D.L. 145/2013) che introduce l'agevolazione, che quella secondaria (D.M. MEF del 27/5/2015 che dà attuazione al credito d'imposte per attività R&S, non prevedono il «superamento di ostacoli scientifico-tecnologici non risolvibili con le conoscenze e capacità già disponibili nello stato dell'arte e nella prassi del settore».

La disciplina legislativa del credito d'imposta R&S prevede proprio l'opposto e cioè »... Utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati... « (comma 4 lett. C, art. 3 D. L. 145/2013; comma 1 lett. C, art. 2 D.M. MEF del 27/5/2015

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1 - Sentenza n.74/2024 del 03/06/2024

Quali strategie adottare in caso di certificazione parziale?

La «difesa» di un progetto (o parte di un progetto) non certificabile si deve basare su una relazione tecnica:

- Solida
- Elementi di criticità
- Elementi di incertezza
- Elementi di sperimentazione
- KPI oggettivi

Una relazione tecnica, di un soggetto terzo, asseverata può essere un valido strumento di difesa in sede di contenzioso tributario.



Casi pratici: simulazione di scenari aziendali

Caso alfa: certificazione parziale e scelte possibili

Il non certificabile è quasi sempre difendibile dal punto di vista tecnico/normativo (più in CGT che in AdE).

Sul non certificabile esiste (fino al 3 giugno) la possibilità del riversamento.

In ogni caso, porre massima attenzione anche alla parte amministrativa: ore, extra-muros, ecc. che devono essere congrue e riconducibili ai progetti rendicontati.

Caso beta: assenza di certificazione e valutazione del rischio

La certificazione è facoltativa, quindi può essere valutato il rischio di non certificare i progetti.

Solidità e validità del progetto:

- Brevetto
- Progetti di r&d cofinanziati (por/fers, europei, bandi Mise, purchè di r&d)

Se mancano le condizioni di solidità e la certificazione, preparare documentazione molto forte sia per contraddittorio AdE che per eventuale successivo contenzioso.

Caso beta: assenza di certificazione e valutazione del rischio

Decadenza dei termini di accertamento (credito inesistente = 8 anni):

Anno di compensazione	Data di decadenza
2016	31/12/2026
2017	31/12/2027
2018	31/12/2026
2019	31/12/2027
2020	31/12/2028
2021	31/12/2029
2022	31/12/2030
2023	31/12/2023
2024	31/12/2032
2025	31/12/2033

Caso gamma: soglia dei 50.000 euro e gestione delle conseguenze

Agenzia qualifica sempre il credito non riconosciuto come inesistente.

**Indebita compensazione (art. 10-
quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo
introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e**

1

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **crediti non spettanti**, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **crediti inesistenti** per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Caso gamma: soglia dei 50.000 euro e gestione delle conseguenze

- Superamento della soglia per compensazione annuale
- L'ufficio è tenuto a fare la segnalazione in procura
- I procedimenti penali aperti sono pochi e si sono chiusi tutti positivamente (osservatorio TIH)
- La grande maggioranza delle segnalazioni si sono chiuse direttamente con l'archiviazione da parte del PM
- Il penale è spesso legato a ipotesi di frodolenza (attività non svolta, fatturazioni false, documentazione costruita ad hoc)
- Scendere sotto soglia utilizzando gli strumenti deflattivi a disposizione
- Coinvolgere un consulente penalista oltre al tributarista

Conclusioni e raccomandazioni operative

Raccomandazioni

Fare sempre un riesame dei crediti R&S utilizzati:

Effettuare un'autovalutazione approfondita (o affidarla a consulenti) dei crediti R&S fruiti negli anni precedenti.

Valutare la certificazione:

Considerare la certificazione (anche parziale) come strumento di validazione tecnica e messa in sicurezza dei crediti R&S fruiti, ricordando che un progetto di R&S può essere difeso con successo in contenzioso tributario anche se non certificabile.

Definire una Strategia Integrata:

La scelta di certificare e/o di riversare o di non fare nessuna delle due cose può dipendere da vari fattori quali: la specifica situazione aziendale, l'esito del riesame sui crediti R&S fruiti e la propensione al rischio. La strategia da adottare dovrebbe dunque derivare dalla valutazione complessiva di tutti questi elementi.

Conclusioni

Riversare Sì/No/Parzialmente?
Certificare Sì/No/Parzialmente?

La scelta (Riversare Sì/No/Parzialmente? Certificare Sì/No/Parzialmente?) dipende da molteplici fattori, che vanno sempre attentamente valutati caso per caso. Non esiste una soluzione unica migliore in assoluto per tutte le imprese che hanno utilizzato i crediti d'imposta R&S.

tinextainnovationhub.com
marketing@tinextainnovationhub.com

tinexta
innovation hub

